

Termine d'opposizione: 5 luglio 1950

DECRETO FEDERALE

concernente

**gli onorari dei membri del Consiglio federale
e del Cancelliere della Confederazione**

(Del 29 marzo 1950)

L'ASSEMBLEA FEDERALE

DELLA

CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

visto l'articolo 85, numero 3, della Costituzione federale;

visto il messaggio del Consiglio federale del 3 febbraio 1950,

decreta:

Art. 1.

¹ L'onorario annuo dei membri del Consiglio federale è fissato a 48 000 franchi. Il Presidente della Confederazione riceve inoltre una indennità di 3 000 franchi.

² Un credito annuo di 70 000 franchi è aperto al Consiglio federale per sopperire alle spese di rappresentanza dei suoi membri.

Art. 2.

L'onorario annuo del Cancelliere della Confederazione è fissato a 34.091 franchi oltre all'indennità di rincarò calcolata conformemente alla legge sull'ordinamento dei funzionari.

Art. 3.

La pensione degli ex membri del Consiglio federale o le prestazioni corrisposte ai loro superstiti sono calcolate sulla base di 36 000 franchi. La pensione è completata da un supplemento fisso calcolato conformemente agli statuti della cassa federale d'assicurazione, applicati per analogia. Tale supplemento cade quando prestazioni equivalenti sono versate dall'assicurazione vecchiaia e superstiti.

Art. 4.

¹ Il presente decreto ha effetto dal 1° gennaio 1950.

² Le pensioni degli aventi diritto e le prestazioni ai loro superstiti fondate su un fatto anteriore saranno fissate di nuovo conformemente alle norme dell'articolo 3, con effetto dall'entrata in vigore del presente

decreto. I versamenti della Confederazione, sommati, ove sia il caso, a quelli dell'assicurazione vecchiaia e superstiti, non saranno inferiori agli importi a cui possono attualmente pretendere gli aventi diritto.

Art. 5.

Con l'entrata in vigore del presente decreto è abrogato il decreto federale del 20 marzo 1947 concernente gli onorari dei membri del Consiglio federale e del Cancelliere della Confederazione negli anni dal 1947 al 1951.

Art. 6.

Il Consiglio federale è incaricato di pubblicare il presente decreto conformemente alle disposizioni della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 29 marzo 1950.

Il Presidente: **Jacques Schmid.**

Il Segretario: **Leimgruber.**

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 29 marzo 1950.

Il Presidente: **Haefelin.**

Il Segretario: **Ch. Oser.**

Il Consiglio federale decreta:

Il decreto federale che precede sarà pubblicato conformemente all'articolo 89, secondo capoverso, della Costituzione federale e all'articolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 29 marzo 1950.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,
Il Cancelliere della Confederazione:

Leimgruber.

Data della pubblicazione: 6 aprile 1950.

Termine d'opposizione: 5 luglio 1950.

Termine d'opposizione: 5 luglio 1950

DECRETO FEDERALE

concernente

gli onorari dei membri del Tribunale federale

(Del 29 marzo 1950)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

visto l'articolo 85, numero 3, della Costituzione federale;
visto il messaggio del Consiglio federale del 3 febbraio 1950,

decreta:

Art. 1.

¹ L'onorario annuo dei membri del Tribunale federale è fissato a 39 091 franchi.

² Il Presidente del Tribunale federale riceve inoltre un'indennità di 2 727 franchi e il Vicepresidente un'indennità di 1 818 franchi.

Art. 2.

Agli onorari fissati nell'articolo 1 si aggiungono le indennità di rincaro calcolate conformemente alla legge sull'ordinamento dei funzionari.

Art. 3.

La pensione degli ex membri del Tribunale federale o le prestazioni corrisposte ai loro superstiti sono calcolate sulla base di 28 000 franchi. La pensione è completata da un supplemento fisso calcolato conformemente agli statuti della cassa federale d'assicurazione, applicati per analogia. Tale supplemento cade quando prestazioni equivalenti sono versate dall'assicurazione vecchiaia e superstiti.

Art. 4.

¹ Il presente decreto ha effetto dal 1° gennaio 1950.

² Le pensioni degli aventi diritto e le prestazioni ai loro superstiti fondate su un fatto anteriore saranno fissate di nuovo conformemente

alle norme dell'articolo 3, con effetto dall'entrata in vigore del presente decreto. I versamenti della Confederazione, sommati, ove sia il caso, a quelli dell'assicurazione vecchiaia e superstiti, non saranno inferiori agli importi a cui possono attualmente pretendere gli aventi diritto.

Art. 5.

Con l'entrata in vigore del presente decreto è abrogato il decreto federale del 20 marzo 1947 concernente gli onorari dei membri del Tribunale federale.

Art. 6.

Il Consiglio federale è incaricato di pubblicare il presente decreto conformemente alle disposizioni della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 29 marzo 1950.

Il Presidente: **Jacques Schmid.**

Il Segretario: **Leimgruber.**

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 29 marzo 1950.

Il Presidente: **Haefelin.**

Il Segretario: **Ch. Oser.**

Il Consiglio federale decreta:

Il decreto federale che precede sarà pubblicato conformemente all'articolo 89, secondo capoverso, della Costituzione federale e all'articolo 3 della legge del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 29 marzo 1950.

Per ordine del Consiglio federale svizzero.

Il Cancelliere della Confederazione:

Leimgruber.

Data della pubblicazione: *6 aprile 1950.*

Termine d'opposizione: *5 luglio 1950.*

Termine d'opposizione: 5 luglio 1950

DECRETO FEDERALE

concernente

gli onorari dei membri del Tribunale federale delle assicurazioni

(Del 29 marzo 1950)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

visto l'articolo 85, numero 3, della Costituzione federale;
visto il messaggio del Consiglio federale del 3 febbraio 1950,

decreta:

Art. 1.

¹ L'onorario annuo dei membri del Tribunale federale delle assicurazioni è fissato a 35 000 franchi.

² Il Presidente riceve un'indennità di 1818 franchi e il Vicepresidente un'indennità di 1 364 franchi.

Art. 2.

Agli onorari fissati all'articolo 1 si aggiungono le indennità di rincaro calcolate conformemente alla legge sull'ordinamento dei funzionari.

Art. 3.

La pensione degli ex membri del Tribunale federale delle assicurazioni o le prestazioni corrisposte ai loro superstiti sono calcolate sulla base di 26 000 franchi. La pensione è completata da un supplemento fisso calcolato conformemente agli statuti della cassa federale d'assicurazione, applicati per analogia. Tale supplemento cade quando prestazioni equivalenti sono versate dall'assicurazione vecchiaia e superstiti.

Art. 4.

¹ Il presente decreto ha effetto dal 1° gennaio 1950.

² Le pensioni degli aventi diritto e le prestazioni ai loro superstiti fondate su un fatto anteriore saranno fissate di nuovo conformemente

alle norme dell'articolo 3, con effetto dall'entrata in vigore del presente decreto. I versamenti della Confederazione, sommati, ove sia il caso, a quelli dell'assicurazione vecchiaia e superstiti, non saranno inferiori agli importi a cui possono attualmente pretendere gli aventi diritto.

Art. 5.

Con l'entrata in vigore del presente decreto è abrogato il decreto federale del 17 giugno 1947 concernente gli onorari dei membri del Tribunale federale delle assicurazioni.

Art. 6.

Il Consiglio federale è incaricato di pubblicare il presente decreto conformemente alle disposizioni della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 29 marzo 1950.

Il Presidente: **Jacques Schmid.**

Il Segretario: **Leimgruber.**

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 29 marzo 1950.

Il Presidente: **Haefelin.**

Il Segretario: **Ch. Oser.**

Il Consiglio federale decreta:

Il decreto federale che precede sarà pubblicato conformemente all'articolo 89, secondo capoverso, della Costituzione federale e all'articolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 29 marzo 1950.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,
Il Cancelliere della Confederazione:

Leimgruber.

Data della pubblicazione: *6 aprile 1950.*

Termine d'opposizione: *5 luglio 1950.*

Termine d'opposizione: 5 luglio 1950

DECRETO FEDERALE

che modifica

quello sulle prestazioni della Confederazione in caso di invalidità, vecchiaia e morte dei professori della Scuola politecnica federale

(Del 29 marzo 1950)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

visto il messaggio del Consiglio federale del 3 febbraio 1950,

decreta:

Art. 1.

¹L'articolo 2, capoversi terzo e quarto, del decreto federale del 12 febbraio 1949 sulle prestazioni della Confederazione in caso di invalidità, vecchiaia e morte dei professori della Scuola politecnica federale è abrogato e sostituito dalle disposizioni seguenti:

Art. 2, terzo capoverso: La pensione fissata conformemente al secondo capoverso è completata da un supplemento fisso calcolato in base agli statuti della cassa federale d'assicurazione, applicati per analogia. Tale supplemento cade quando prestazioni equivalenti sono versate dall'assicurazione vecchiaia e superstiti.

²L'articolo 3 del decreto federale sopra indicato è abrogato e sostituito dalle disposizioni seguenti:

Art. 3: ¹Sono determinanti nel senso dell'articolo 2, secondo capoverso, lo stipendio fisso, i supplementi d'anzianità che il professore riceveva al momento del collocamento a riposo o delle dimissioni, come pure il minimo garantito delle tasse scolastiche. Dall'importo complessivo in tal modo ottenuto sarà dedotta la somma di 1 400 franchi.

²L'importo calcolato e poi ridotto conformemente al primo capoverso non potrà superare 28 000 franchi per il Presidente del Consiglio scolastico e 25 000 franchi per i professori.

Art. 2.

¹ Il presente decreto ha effetto dal 1° gennaio 1950.

² Le pensioni degli aventi diritto e le prestazioni ai loro superstiti fondate su un fatto anteriore saranno fissate di nuovo conformemente alle norme dell'articolo 1, con effetto dall'entrata in vigore del presente decreto. I versamenti della Confederazione, sommati, ove sia il caso, a quelli dell'assicurazione vecchiaia e superstiti, non saranno inferiori agli importi a cui possono attualmente pretendere gli aventi diritto.

Art. 3.

Il Consiglio federale è incaricato di pubblicare il presente decreto conformemente alle disposizioni della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 29 marzo 1950.

Il Presidente: **Jacques Schmid.**

Il Segretario: **Leimgruber.**

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 29 marzo 1950.

Il Presidente: **Haefelin.**

Il Segretario: **Ch. Oser.**

Il Consiglio federale decreta:

Il decreto federale che precede sarà pubblicato conformemente all'articolo 89, secondo capoverso, della Costituzione federale e all'articolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 29 marzo 1950.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,
Il Cancelliere della Confederazione:

Leimgruber.

Data della pubblicazione: 6 aprile 1950.

Termine d'opposizione: 5 luglio 1950.

DECRETO FEDERALE

concernente

**la domanda d'iniziativa per la protezione del suolo e del lavoro
con provvedimenti contro la speculazione**

(Del 21 marzo 1950)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

vista la domanda d'iniziativa per la protezione del suolo e del lavoro con provvedimenti contro la speculazione e i rapporti del Consiglio federale del 3 febbraio e del 13 marzo 1950;

visti l'articolo 121 della Costituzione federale e gli articoli 8 e seguenti della legge del 27 gennaio 1892 concernenti il modo di procedere per le domande d'iniziativa popolare e le votazioni relative alla revisione della Costituzione federale,

decreta:

Art. 1.

La domanda d'iniziativa per la protezione del suolo e del lavoro con provvedimenti contro la speculazione è del seguente tenore:

Conformemente all'articolo 121 della Costituzione federale e della legge del 27 gennaio 1892 concernente il modo di procedere per le domande d'iniziativa popolare e le votazioni relative alla revisione della Costituzione federale, i cittadini sottoscritti presentano la seguente domanda d'iniziativa:

La Costituzione federale sarà completata con un articolo del seguente tenore:

« La Confederazione prende, con il concorso dei Cantoni, i provvedimenti necessari per sottrarre alla speculazione il suolo utilizzabile.

Questi provvedimenti tenderanno, in particolare, agli scopi seguenti:

Il suolo coltivabile deve poter essere acquistato soltanto da chi lo coltiverà da sé per assicurare la propria esistenza. Le deroghe saranno regolate dalla legislazione.

Il suolo coltivabile sarà protetto contro l'indebitamento eccessivo.

La speculazione sulla proprietà fondiaria destinata a scopi commerciali o di alloggio sarà impedita ».

Art. 2.

La presente iniziativa sarà sottoposta alla votazione del popolo e dei Cantoni.

Art. 3.

La disposizione che forma oggetto dell'iniziativa sarà, se accettata, inserita nella Costituzione come articolo 31^{sexies}.

Art. 4.

Il popolo ed i Cantoni sono invitati a respingere la domanda d'iniziativa.

Art. 5.

Il Consiglio federale è incaricato di eseguire il presente decreto.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 16 marzo 1950.

Il Presidente: **Jacques Schmid**

Il Segretario: **Lehmanngruber**.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 21 marzo 1950.

Il Presidente: **Haefelin**.

Il Segretario: **Ch. Oser**.

DECRETO FEDERALE

concernente

**i nuovi impianti per gli esperimenti di tiro sulla piazza d'armi
di Thun**

(Del 29 marzo 1950)

**L'ASSEMBLEA FEDERALE
DELLA
CONFEDERAZIONE SVIZZERA,**

visto il messaggio del Consiglio federale del 19 dicembre 1949,

decreta:

Art. 1.

È autorizzata la costruzione di nuovi impianti per gli esperimenti di tiro sulla piazza d'armi di Thun, la cui spesa è preventivata in 1 691 000 franchi.

Art. 2.

Le somme annualmente necessarie dovranno essere ottenute mediante domande di crediti.

Art. 3.

Il presente decreto, non rivestendo carattere obbligatorio generale, entra immediatamente in vigore.

Il Consiglio federale è incaricato di eseguirlo.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 16 marzo 1950

Il Presidente: **Hafelip.**Il Segretario: **Ch. Oser.**

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 29 marzo 1950.

Il Presidente: **Jacques Schmid.**Il Segretario: **Leimgruber.****Il Consiglio federale decreta:**

Il decreto federale che precede sarà pubblicato nel *Foglio federale*.

Berna, 29 marzo 1950.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,

*Il Cancelliere della Confederazione:***Leimgruber.**

DECRETO FEDERALE

concernente

**un contributo della Confederazione per la costruzione di nuovi
uffici per l'Organizzazione mondiale della sanità**

(Del 17 marzo 1950)

L'ASSEMBLEA FEDERALE
DELLA
CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

visto il messaggio del Consiglio federale del 5 dicembre 1949,

decreta:

Art. 1.

È assegnato all'Organizzazione mondiale della sanità un contributo di 3 milioni di franchi per permetterle di costruire nuovi uffici a Ginevra.

Art. 2.

Il Cantone di Ginevra verserà alla Confederazione la somma di 500 000 franchi come quota parte di questo contributo.

Art. 3.

Il presente decreto, non rivestendo carattere obbligatorio generale, entra immediatamente in vigore.

Il Consiglio federale è incaricato di eseguirlo.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 13 marzo 1950.

Il Presidente: **Haefelin.**

Il Segretario: **Ch. Oser.**

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 17 marzo 1950.

Il Presidente: **Jacques Schmid.**

Il Segretario: **Leimgruber.**

Il Consiglio federale decreta:

Il decreto federale che precede sarà pubblicato nel *Foglio federale*.

Berna, 17 marzo 1950.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,
Il Cancelliere della Confederazione:
Leimgruber.

DECRETO FEDERALE

che modifica

**quello concernente l'apertura di crediti per l'acquisto di immobili,
per costruzioni nuove e per lavori di trasformazione**

(Del 14 marzo 1950)

L'ASSEMBLEA FEDERALE
DELLA
CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

visto il messaggio del Consiglio federale del 28 giugno 1949,

decreta :

Art. 1.

L'articolo 1 del decreto federale del 20 marzo 1947 concernente l'apertura di crediti per l'acquisto di immobili, per costruzioni nuove e per lavori di trasformazione è completato dalla frase seguente:

Si procederà in siffatto modo anche nei casi di costruzioni per le quali dev'essere serbato il segreto nell'interesse della difesa militare od economica del paese.

Art. 2.

Il presente decreto, non rivestendo carattere obbligatorio generale, entra immediatamente in vigore.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 16 dicembre 1949.

Il Presidente: **Jacques Schmid.**

Il Segretario: **Leimgruber.**

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 14 marzo 1950.

Il Presidente: **Haefelin.**

Il Segretario: **Ch. Oser.**

Il Consiglio federale decreta:

Il decreto federale che precede sarà pubblicato nel *Foglio federale*.

Berna, 14 marzo 1950.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,
Il Cancelliere della Confederazione:

Leimgruber.

DECRETO FEDERALE

che assegna

un sussidio al Cantone di Basilea Campagna per gli impianti di navigazione della centrale idroelettrica di Birsfelden

(Del 29 marzo 1950)

L'ASSEMBLEA FEDERALE
DELLA
CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

visto l'articolo 24^{ter} della Costituzione federale e l'articolo 24, terzo capoverso, della legge del 22 dicembre 1916 sull'utilizzazione delle forze idrauliche;

visto il messaggio del Consiglio federale del 17 febbraio 1950,

decreta:

Art. 1.

È assegnato al Cantone di Basilea Campagna un sussidio per la costruzione, l'esercizio, la manutenzione e il rinnovamento degli impianti di navigazione che, conformemente alle disposizioni della concessione della Confederazione per la costruzione di una centrale idroelettrica sul Reno presso Birsfelden, il concessionario dovrà costruire contemporaneamente agli impianti per l'utilizzazione delle forze idriche.

Il sussidio federale comprende:

- a. una somma pari al 30 per cento della quota che la concessione prevede come partecipazione del Cantone di Basilea Campagna alle spese di costruzione degli impianti di navigazione; la somma a carico della Confederazione non può tuttavia essere superiore a 915 000 franchi;
- b. un'indennità unica di 414 000 franchi corrispondente al 30 per cento della quota che la concessione prevede come partecipazione del Cantone di Basilea Campagna alle spese d'esercizio, di manutenzione e di rinnovamento degli impianti di navigazione.

Complessivamente il sussidio federale non può superare l'importo di 1 329 000 franchi.

Art. 2.

Il sussidio per le spese di costruzione è pagato a mano a mano che progrediscono i lavori mediante il versamento di quote annue d'importo non superiore a 420.000 franchi. L'indennità unica sarà invece pagata al più tardi due mesi dopo la messa in esercizio degli impianti di navigazione.

Art. 3.

Il Cantone di Basilea Campagna invigila che gli impianti di navigazione, i quali diverranno proprietà del Cantone, siano costruiti, esercitati, mantenuti in efficienza e rinnovati dal concessionario conformemente alle disposizioni della concessione menzionata nell'articolo 1 e secondo i piani di costruzione approvati. Esso risponde verso la Confederazione dell'osservanza di siffatte condizioni, come pure dell'esattezza dei documenti giustificativi relativi al progresso dei lavori e al loro costo. L'alta vigilanza e il diritto di controllo dei documenti giustificativi spettano al Consiglio federale e ai suoi organi.

Art. 4.

Se la quota di partecipazione del Cantone di Basilea Campagna alle spese d'esercizio, di manutenzione e di rinnovamento degli impianti di navigazione è ridotta durante la validità della concessione menzionata nell'articolo 1, il Cantone dovrà rimborsare alla Confederazione il 30 per cento di siffatta riduzione.

Il Consiglio federale invigila che in caso di cambiamento del concessionario prima della scadenza della concessione, come pure in caso di caducità o di estinzione della concessione stessa, gli impianti di navigazione continuino ad essere esercitati, mantenuti in efficienza e rinnovati senza altri aiuti della Confederazione. A tale scopo, esso può emanare le prescrizioni necessarie, in particolare per garantire la continuità nell'esercizio degli impianti di navigazione durante il periodo transitorio.

Art. 5.

Al Cantone di Basilea Campagna è assegnato il termine di un anno per dichiarare se accetta le condizioni poste dal presente decreto.

Il decreto federale sarà considerato caduco se l'accettazione non è comunicata entro questo termine.

Art. 6.

Il presente decreto, non essendo di carattere obbligatorio generale, entra immediatamente in vigore.

Il Consiglio federale è incaricato di eseguirlo.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 17 marzo 1950.

Il Presidente: **Haefelin.**

Il Segretario: **Ch. Oser.**

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 29 marzo 1950.

Il Presidente: **Jacques Schmid.**

Il Segretario: **Leimgruber.**

Il Consiglio federale decreta:

Il decreto federale che precede sarà pubblicato nel *Foglio federale*.

Berna, 29 marzo 1950.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,

Il Cancelliere della Confederazione:

Leimgruber.

DECRETO FEDERALE

che accorda

la garanzia federale agli articoli 86, 89 e 101 riveduti della
Costituzione del Cantone di Svitto

(Del 29 marzo 1950)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

visto l'articolo 6 della Costituzione federale;
visto il messaggio del Consiglio federale del 4 marzo 1950;
considerato che le nuove disposizioni costituzionali non contengono
nulla di contrario alla Costituzione federale,

decreta :

Art. 1.

È accordata la garanzia federale agli articoli 86, 89 e 101 riveduti
della Costituzione del Cantone di Svitto, accettati nella votazione popolare
del 29 gennaio 1950.

Art. 2.

Il Consiglio federale è incaricato di eseguire il presente decreto.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 16 marzo 1950.

Il Presidente: **Haefelin.**

Il Segretario: **Ch. Oser.**

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 29 marzo 1950.

Il Presidente: **Jacques Schmid.**

Il Segretario: **Leimgruber.**

Il Consiglio federale decreta:

Il decreto federale che precede sarà pubblicato nel *Foglio federale*.

Berna, 29 marzo 1950.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,

Il Cancelliere della Confederazione :

Leimgruber.

DECRETO FEDERALE

che accorda

la garanzia federale alle tre leggi costituzionali del Cantone di Ginevra accettate nella votazione popolare del 10 e dell' 11 dicembre 1949

(Del 29 marzo 1950)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

visto l'articolo 6 della Costituzione federale;

visto il messaggio del Consiglio federale del 22 febbraio 1950;

considerato che le tre leggi costituzionali del Cantone di Ginevra, accettate nella votazione popolare del 10 e dell' 11 dicembre 1949, nulla contengono di contrario alle prescrizioni della Costituzione federale,

decreta:

Art. 1.

È accordata la garanzia federale alle leggi costituzionali del Cantone di Ginevra:

1. del 9 aprile 1949 che modifica l'articolo 27 della Costituzione del Cantone di Ginevra;
2. del 10 settembre 1949 che modifica:
 - a. l'articolo 4 della legge costituzionale del 26 aprile 1879 sul referendum cantonale facoltativo;
 - b. l'articolo 4 della legge costituzionale del 12 gennaio 1895 che introduce il referendum facoltativo in materia comunale;
3. del 15 ottobre 1949 che modifica l'articolo 29 della Costituzione del Cantone di Ginevra (elezione tacita).

Art. 2.

Il Consiglio federale è incaricato di eseguire il presente decreto.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 17 marzo 1950.

Il Presidente: **Haefelin.**

Il Segretario: **Ch. Oet.**

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 29 marzo 1950.

Il Presidente: **Jacques Schmid.**

Il Segretario: **Leimgruber.**

Il Consiglio federale decreta:

Il decreto federale che precede sarà pubblicato nel *Foglio federale*.

Berna, 29 marzo 1950.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,

Il Cancelliere della Confederazione:

Leimgruber.

Decreto federale concernente gli onorari dei membri del Consiglio federale e del Cancelliere della Confederazione (Del 29 marzo 1950)

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1950
Année	
Anno	
Band	1
Volume	
Volume	
Heft	13
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'objet	
Numero dell'oggetto	
Datum	06.04.1950
Date	
Data	
Seite	209-227
Page	
Pagina	
Ref. No	10 151 918

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.